


DPR 151 del 01.08.2011

**Novità e varianti
introdotti rispetto alla
normativa previgente**



Ridefinizione delle attività soggette al controllo
dei Vigili del Fuoco




Allegato I del DPR 151/2011


Art. 2 comma 2 del DPR 151/2011

~~Allegato al DM 16/02/1982~~

~~Tabelle A e B del DPR 689/1959~~



Ridefinizione delle procedure finalizzate
all'accertamento ed alla attestazione delle
condizioni di sicurezza antincendio



~~DPR 37/1998~~



Suddivisione delle attività soggette in tre categorie

Art. 2 comma 3 del DPR 151/2011

A B C

Per ogni categoria è prevista una procedura differenziata finalizzata all'accertamento ed alla attestazione delle condizioni di sicurezza antincendio



Esempi di attività in categoria A

Albergo da 40 posti letto

Locale esposizione e vendita da 500 m²

Autorimessa da 600 m²

Esempi di attività in categoria B

Impianto di produzione di calore da 400 kW

Locale di pubblico spettacolo da 150 persone

Deposito di GPL da 8 m³



Esempi di attività in categoria C

Struttura sanitaria con 120 posti letto

Scuola con 400 persone

Impianto fisso di distribuzione carburanti gassosi



Categorie A, B:

Sopralluoghi a campione entro 60 gg dalla SCIA

Art 4 comma 2 del DPR 151/2011



Verbale di visita tecnica


Categoria C:

Controlli a tappeto entro 60 gg dalla SCIA

Art 4 comma 3 del DPR 151/2011



CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI



Omessa richiesta di rilascio o di rinnovo di CPI

Omessa presentazione della SCIA




Sanzioni Penali

(per tutte le attività di cui all'Allegato I)

(Art. 20 del DLgs. 139/2006)

Non solo per le attività di cui al DPR 689/1959



Rinnovo periodico di conformità antincendio

Art. 5 comma 1 del DPR 151/2011

Ogni 5/10 anni
(non più 3/6 anni)



Validità di 10 anni per le seguenti attività (7 categorie)

6	<u>Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili</u> , compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
7	<u>Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale</u> , piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624



8	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm
64	Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
72	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie,
77	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m

**In ogni caso il rinnovo è previsto per
TUTTE le attività**

**Non occorre più la perizia giurata ma solo asseverazione
da parte di tecnico abilitato**

(iscritto negli elenchi di cui alla legge n. 818/1984)




Deroghe

Art. 7 comma 2 del DPR 151/2011

E' possibile ricorrere alla deroga anche per attività non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè per attività che non rientrano nell'allegato I al DPR 151/2011.

Per es.

- Centrali termiche di potenzialità fino a 116 kW
- Autorimesse fino a 300 m².



Nulla osta di fattibilità

Art. 8 del DPR 151/2011

Per le attività di Categoria B e C è possibile richiedere un esame preliminare di massima dei progetti di particolare complessità.



Verifiche in corso d'opera

Art. 9 del DPR 151/2011

E' possibile richiedere verifiche in corso d'opera per un sopralluogo parziale di una attività.

Per es.

- verificare ubicazione dell'attività, possibilità di accesso e accostamento mezzi di soccorso
- verificare impianti di protezione attiva
- verificare vie d'esodo



NUOVE ATTIVITA'

introdotte dal DPR 151/2011

55	Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m ²
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

B/C

←
B



67

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;

Asili nido con oltre 30 persone presenti.

B

68

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;

Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m²

Non più solo ospedali e case di cura ma anche per es. poliambulatori

A/B



73

Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.

Cat. B/C

Esempio: Uffici + attività commerciali

Attività industriale/produttiva con esposizione e vendita



75

Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m².

Non solo stabilimenti di produzione di mezzi rotabili ma anche depositi



72

Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a
contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie,
esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività
contenuta nel presente Allegato.

Cat. C



78

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte

Cat. C

79

Interporti con superficie superiore a 20.000 m²

Cat. C

80

Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m

Cat. A



18

Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplosive classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.

Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.

Cat. B/C



Inoltre, sulla base della definizione dell'attività 13...




	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi.			
13	a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi	Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C	Solo liquidi combustibili	tutti gli altri
	b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			tutti

Si evince che qualsiasi distributore di gasolio,
costituisce attività soggetta.

... mentre invece, secondo la previgente normativa, i distributori mobili installati all'interno di aziende agricole, cave per estrazione di minerali, cantieri stradali e ferroviari (campo di applicazione del DM 19 marzo 1990) non costituivano attività soggetta.



**Le nuove attività dovranno
espletare i prescritti
adempimenti entro
un anno dalla entrata in
vigore del DPR 151/2011
(entro il 6 ottobre 2012)**




Attività non più soggette al controllo dei Vigili del Fuoco

- 19) - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg
- 20) - Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:
con quantitativi da 500 a 1.000 kg
con quantitativi superiori a 1.000 kg

Attività di pubblico spettacolo temporanee

- 95) - Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali di cui all'art.9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n° 1497



Tariffe (nel transitorio)

Pareri di conformità

Sopralluoghi

Ove previsti

Le tariffe previste per ciascuna attività, fino alla emanazione dei nuovi decreti, sono quelle del DM 4.5.1998 per le attività corrispondenti di cui al DM 16 febbraio 1982. La corrispondenza è quella stabilita dall'ALLEGATO II.

Istanze di
Deroga

Ove richieste

Si continua ad applicare la procedura preesistente

NOF


Ove richiesti

Fino alla emanazione dei nuovi decreti si applicano le tariffe previste per l'esame dei progetti

Verifiche in corso
d'opera

Ove richieste

Fino alla emanazione dei nuovi decreti si applicano le tariffe previste per i sopralluoghi



Cosa non cambia

Norme tecniche

- DM 12 aprile 1996 (imp. prod. calore)
- DM 1 febbraio 1986 (autorimesse)
- DM 9 aprile 1994, DM 6 ottobre 2003 (alberghi)
-

DLgs. 81/2008

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

DM 10 marzo 1998


sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

DLgs. n. 758/1994

procedimento sanzionatorio per le contravvenzioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Sopralluoghi a seguito di segnalazioni (esposti) o interventi di soccorso
(oltre i 60 gg.)





Per ulteriori informazioni e chiarimenti:



Cerca nel sito

Cerca

115 Numero d'emergenza

Italia.gov.it

MINISTERO
DELL'INTERNO[Home](#) | [Notiziario](#) | [Contatti](#) | [Ricerca avanzata](#) | [Mappa del sito](#)

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

[Emergenza e soccorso](#)[Prevenzione e sicurezza](#)[Difesa civile](#)[Formazione](#)

Organizzazione

[Corpo nazionale](#)[The National Fire Corps !\[\]\(7c6ab2be6d2c866491ffeaef64b9a2b2_img.jpg\)](#)[Organigramma](#)[Attività istituzionale](#)[Lavora con noi](#)[Siti web VV.F.](#)[Uffici sul territorio](#)

Prevenzione Incendi

[Regolamento di Semplificazione](#)[D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151](#)

Amministrazione On Line

Sei in: Home

Primo piano

Procedure semplificate per la prevenzione incendi

Meno carte più sicurezza, è questo lo slogan scelto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e dal Dipartimento della Funzione Pubblica per descrivere le novità introdotte dal nuovo regolamento di prevenzione incendi. Il vademecum, attraverso esempi ed illustrazioni, presenta le principali novità introdotte dal DPR n° 151/2011 e fornisce le istruzioni, per i cittadini e le imprese, per essere in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi. Informazioni più dettagliate e specifici applicativi, sono comunque reperibili su questo sito, accedendo direttamente dalla home page alla sezione Prevenzione Incendi, dedicata al nuovo regolamento. ...



Circ. 13061 del 06.10.2011
della Direzione Centrale
Prevenzione e sicurezza tecnica

Grazie per l'attenzione

